

Cod. I2
Cod. LMS - GR / grProtocollo Generale (Uscita)
cnappcm - aoo_generale
Prot.: 0001465
Data: 27/06/2017Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
UDINE

Oggetto: Concorso per interventi di adeguamento/riqualificazione degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico dell'Ente Udine e Gorizia Fiere S.p.a. in Comune di Martignacco (UD) e degli interventi infrastrutturali relativi agli spazi espositivi

Si fa seguito al messaggio di posta elettronica trasmesso dall'arch. Federico Toso lo scorso 20 giugno, con il quale è stata resa nota la documentazione relativa al concorso in oggetto.

Questo Consiglio Nazionale ribadisce, innanzitutto, il proprio apprezzamento per la scelta della stazione appaltante di ricorrere al concorso, strumento ideale per la selezione del miglior progetto e del professionista a cui affidare i successivi livelli di progettazione, interamente fondato su parametri di tipo qualitativo.

Nel merito, effettuato un primo esame del bando adottato, si riportano alcune criticità riscontrate:

- in via preliminare, si osserva che la complessità dell'intervento e il livello di dettaglio degli elaborati richiesti ai concorrenti sembrano riferirsi maggiormente ad un concorso di progettazione ex art. 152 e seguenti del Codice, piuttosto che, come indicato nel bando, ad un concorso di idee, ai sensi dell'art. 156 del Codice;
- **Art. 1.2-** nella descrizione dei manufatti coinvolti nell'intervento oggetto del concorso, vengono citati quelli riguardanti l'ex cotonificio, definito esempio tipico di architettura industriale di fine '800, per i quali anche la competente soprintendenza auspica il recupero delle originarie caratteristiche architettoniche e morfologiche con interventi volti alla conservazione e al recupero dei beni e del loro valore culturale. In tale contesto, sarebbe opportuno riservare il concorso agli architetti o a raggruppamenti coordinati da architetti, nel rispetto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, i cui principi in tema di esclusiva competenza degli Architetti, in presenza di interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela, sono stati recentemente ribaditi dall'ANAC (determina n. 4/2015 e delibera n. 973/2016-Linee Guida n. 1 sui S.A.I.), nonché dal Consiglio di Stato (sentenza n. 21 del 9.01.2014);
- **Art. 1.4** -in merito ai livelli di progettazione richiesti, la stima economica delle prestazioni riguardanti la stesura di ciascuno dei successivi livelli di progettazione di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo), entro il limite massimo di spesa



(euro 444.782,11), non è in linea con la normativa vigente. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che deve definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, non è, alla data del bando ancora stato emanato. Pertanto, dovrà essere applicato l'articolo 216, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, che rinvia ancora ai livelli di progettazione ex DPR 207/2010.

- **Art. 2.1-** E' errato il rinvio alle disposizioni degli articoli 254 e 255 del DPR n. 207 del 2010 per i requisiti delle società di ingegneria e delle società professionali, i quali sono stati soppressi dal DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Nell'ottica di una revisione del bando, si rende necessario adeguare il riferimento ai soggetti ammessi, integrandolo con le previsioni dell'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, entrata in vigore il 16 giugno 2017.

- **Art. 8-** Occorre rivedere l'art.8 del bando, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 152, comma 5, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici "Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti." Pertanto, bisogna chiarire che tali requisiti, seppure debbano essere individuati nel bando, non devono essere dimostrati dai concorrenti quale condizione per partecipare alla procedura concorsuale, ma solo dal vincitore, in fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione, e pertanto dopo la conclusione della procedura concorsuale, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o alla costituzione di un raggruppamento.

Si sottolinea inoltre il contrasto con la disposizione del comma 6 dell'articolo 156 del medesimo Codice nella formulazione dell'esercizio della facoltà di affidare i successivi livelli di progettazione al vincitore del concorso "[...]previa opportuna valutazione di convenienza ed a proprio insindacabile giudizio [...]".

A tal uopo, si richiamo i contenuti della Deliberazione dell'AVCP n.307/2002 ".....l'Amministrazione non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione...."

L'ANAC ha più volte ripreso tale principio (vedi det. n°4/2015), ribadendo che la facoltà di affidare o meno le fasi successive della progettazione al vincitore del concorso deve essere esercitata nel bando, escludendo la possibilità che alla



conclusione del concorso permanga, in capo alla stazione appaltante, la riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere o meno all'affidamento delle successive fasi progettuali.

Ed ancora, tra i requisiti richiesti per l'affidamento della progettazione esecutiva, si rileva quello del fatturato minimo, senza alcuna adeguata motivazione, in violazione all'art. 83 comma 5 del codice dei contratti.

Infine, appare in contrasto con la disposizione dell'articolo 24, comma 8 del codice dei contratti pubblici, l'individuazione di una soglia dei costi dei successivi livelli di progettazione. A tal uopo, si ricorda che il sopra citato art.24 comma 8, così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs.56/2017), rende obbligatorio il calcolo dei corrispettivi utilizzando il D.M.17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", in relazione all'importo complessivo dei lavori ed all'importo parziale delle singole categorie componenti l'opera in progetto.

- **Art. 9** - Tenuto conto della complessità e articolazione degli interventi oggetto del concorso (art. 1.2), dell'obbligo per i concorrenti di effettuare un sopralluogo (art. 4.3), del complesso degli elaborati (relazione + 10 tavole A1) che i concorrenti dovranno produrre per presentare la loro proposta progettuale, l'entità del montepremi di cui è dotato il concorso appare inadeguata, in rapporto all'impegno e ai costi richiesti per la partecipazione, e lesiva della dignità della professione, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 2233 del Codice Civile.

In relazione a quanto sopra esposto, si invita Codesto Ordine a valutare l'opportunità di sottoporre tali rilievi alla stazione appaltante, restando questo Consiglio Nazionale in attesa di conoscere ogni successivo sviluppo del caso.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del
Dipartimento Lavori Pubblici
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)*